



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 258/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24000** del registro di segreteria, proposto da:

V. A. C., nata a omissis (omissis) il omissis, (C.F. omissis), ed ivi residente, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Marcianò (C.F. MRCFRZ89M23H224A) e Maria Adelaide Latella (C.F. LTLMDL76S43H224Z), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabrizio Marcianò, in Archi (RC) alla Via Vecchia Provinciale, 26, nonché presso gli indirizzi pec: fabrizio.marciano@avvocatirc.legalmail.it e mariaadelaide.latella@avvocatirc.legalmail.it;

CONTRO

l'**INPS** – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Battaglia

(BTTCRN70R54M208B)

pec:

avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) giusta procura
generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante
dell'Ente, ad atto del Dott. Roberto Fantini, Notaio in Fiumicino,
Rep. n.37875 del 22.3.2024, elettivamente domiciliati in
Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede
Avvocatura INPS;

F A T T O

1. Con ricorso in riassunzione del 26.6.2024, la ricorrente
adiva l'intestata Corte dei conti per chiedere il riconoscimento
della maggiorazione contributiva, ex art. 2, comma 2, Legge
335/1995, sino all'età prevista per la collocazione in quiescenza
del personale di cui all'art. 22 ter, comma 1, del D.L. 78/2009,
convertito con modificazioni nella Legge 102/2009, e s.m.i., (67
anni - entro il limite dei 40 di contribuzione totale - per i
dipendenti pubblici cessati dal servizio nel 2020, giusta
circolare Inps n. 62/2018 allegata), con decorrenza giuridica dal
28.09.2020 ed economica dal 01.10.2020, primo giorno del
mese successivo al congedo per inabilità assoluta, oltre gli
arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei di pensione di
inabilità assoluta spettanti alla stessa in seguito alla
rivalutazione di cui sopra e i ratei già corrisposti e interessi e
rivalutazione, con vittoria di spese dell'intero giudizio dell'intero
giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c.

La ricorrente indicava di aver proposto ricorso dinanzi alla Corte

dei conti, notificato in data 3.11.2021, nel quale rappresentava di essere ex Collaboratrice Scolastica dell'Istituto di Istruzione Superiore "omissis" di omissis (omissis), dispensata dal servizio per inidoneità a decorrere dal omissis e titolare di un trattamento di inabilità concesso dalla direzione provinciale di omissis dell'INPS con l'impugnata determina n. RC1042020000011, Protocollo INPS n. 6700.20/10/2020.0471052, decorrente giuridicamente dal 28.09.2020 ed economicamente dal 01.10.2020, a seguito di domande amministrative all'Amministrazione di appartenenza e all'INPS, specificando altresì che non vi è contestazione sulla spettanza del trattamento e sui requisiti presupposti, ma soltanto sulla misura del trattamento.

In particolare, rappresentava che la pensione di inabilità di cui fruisce era stata concessa ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge n. 335/1995 (con l'effetto che è da calcolare *"in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo"*, con i limiti previsti, anche ai sensi dell'art. 6, capoverso, del d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011).

Il medesimo comma 12 prescrive che per l'accesso al trattamento viene richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, tuttavia la ricorrente lamentava che le era stato applicato un

calcolo sfavorevole poiché con la determina impugnata è stata incrementata la pensione per la condizione di inabilità assoluta riconosciutale, solo per un anno di contribuzione, a fronte di una età pensionabile per il personale civile dello Stato iscritto ai fondi esclusivi dell'AGO, pari per il 2020 (anno di congedo della ricorrente) a 67 anni.

In punto di diritto la ricorrente rappresentava il diritto al riconoscimento di una maggiorazione contributiva, ex art. 12, comma 2. L. 335/1995, pari a quella che le sarebbe spettata se fosse andata in pensione all'età di 67 anni, e all'atto dell'emanazione del provvedimento pensionistico di inabilità non è stata riconosciuta la maggiorazione in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dell'età per il collocamento a riposo (67 anni per il 2020), limitandosi l'INPS a concedere solo 3 anni, un mese e 15 giorni di maggiorazione contributiva, ovvero sino al sessantesimo anno di età.

Sul punto precisava che l'art. 24, comma 6, lett. c), del D.L. 210/2011 (convertito dalla Legge n. 214/2011) ha modificato i requisiti per l'accesso alla pensione, fissandoli a 66 anni per i dipendenti pubblici e richiamava l'art. 22 ter, comma 2, della L. 102/2009, che ha convertito con modificazioni il D.L. 78/2009 sull'adeguamento all'incremento della speranza di vita (e la Circolare dell'INPS n. 62 del 04.04.2018, in applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05.12.2017).

Dunque, avendo la ricorrente soli 56 anni, 10 mesi e 15 giorni di età al momento della concessione del trattamento di inabilità assoluta, l'INPS avrebbe dovuto maggiorarne la pensione tenendo conto di un aumento contributivo sino ai 67 anni, e non, come indebitamente effettuato dall'Istituto Previdenziale, sino ai 60 anni, fermandosi solo ed esclusivamente al limite normativamente previsto dei 40 anni totali di contribuzione, posto che con una maggiorazione di ulteriori 7 anni pieni il totale contributivo avrebbe superato i 40 anni di un mese e 15 giorni.

Dunque, il coefficiente relativo al bonus ex art. 2, comma 12, L. 335/1995 sarebbe 10 (pari ad un aumento di 10 anni di contribuzione rispetto ai 30 effettivamente maturati dalla ricorrente, sino al limite massimo dei 40 anni totali) e non 3,125 applicato dall'INPS, con cospicuo incremento del montante contributivo e della terza quota di pensione, e quindi, del trattamento di inabilità in godimento.

Invece il D.M. 8 maggio 1997 n. 187, contenente modalità attuative della pensione di inabilità, prevede, un doppio limite per il calcolo della maggiorazione:

- 1) per i soggetti in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, rientranti nel sistema retributivo, il limite è quello previsto per il collocamento a riposo secondo l'ordinamento di appartenenza (art. 9, comma 1);
- 2) per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità

inferiore ai 18 anni, rientranti nel sistema misto contributivo-retributivo, il limite per il calcolo è determinato al raggiungimento del sessantesimo anno di età (art. 9, comma 3). Rientrando la ricorrente nel secondo limite (quello di cui all'art. 9 comma 3), secondo l'istituto previdenziale non vi sarebbe quindi diritto alla maggiorazione oltre il sessantesimo anno di età.

Secondo la ricorrente il termine finale di 60 anni è riportato nell'art. 1, comma 15, della l. n. 335/1995, ma tale norma regola le pensioni di inabilità degli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (dipendenti privati), come risulta dal richiamo compiuto nel testo del comma 15 ai commi da 6 a 12 dello stesso articolo, in particolare al comma 6 è specificato che la disciplina riguarda gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria; inoltre, l'art. 2, comma 12, della stessa l. n. 335/1995 è riferito alle pensioni di inabilità dei dipendenti pubblici, e in tale norma vi è l'espresso riferimento al calcolo del trattamento da eseguire *“in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo”*; limite di età, stabilito espressamente dalla legge stessa.

La pensione oggetto di contenzioso è fondata soltanto sull'art. 2, comma 12, della l. n. 335/1995 *“Non è, quindi, condivisibile, in quanto non sostenuta da alcun dato normativo o da alcun criterio interpretativo, l'esistenza di una presunta vis attrattiva, nei*

confronti delle pensioni dei dipendenti pubblici, da parte dell'art.

1, comma 15, della Legge n. 335/1995 sul limite di 60 anni,

basata sulla mera circostanza che sia l'art. 1, che l'art. 2, della l.

n. 335/1995 richiamino la l. n. 222/1984.” (Corte dei conti

Marche, n. 88/2017).

Quindi la ricorrente lamentava che la scelta compiuta dall'art.

9, comma 3, del D.M. n. 187/1997 risulta in palese contrasto

con la norma primaria.

Il diverso regime introdotto dal D.M. del 1997, limitando la

maggiorazione con un termine finale al sessantesimo anno di

età, poteva essere all'epoca (anno 1997) più favorevole per i

dipendenti pubblici, i quali in quegli anni potevano fruire di

requisiti di accesso alla pensione ordinaria in età inferiore ai 60

anni, ma perderebbe di senso dalle modifiche poi intervenute.

Pertanto, richiamava la giurisprudenza della Sez. II Appello,

sent. n. 166/2019, poi confermata dalla I Sezione Appello con

la sentenza n. 220/2020 (*“In definitiva, nel calcolo del “bonus”*

parametrato alla “misura pari a quella che sarebbe spettata

all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento

a riposo” (ed impregiudicati gli ulteriori limiti previsti dalla norma

alla consistenza della pensione di inabilità) dovrà tenersi conto

dell'età pensionale quale tempo per tempo stabilita. [...] Il diverso

regime che il d.m. del 1997 aveva introdotto, limitando la

maggiorazione con un termine finale al sessantesimo anno di età,

poteva essere all'epoca dell'adozione del provvedimento (anno

1997) più favorevole per i dipendenti pubblici, i quali in quegli anni potevano fruire di requisiti di accesso alla pensione ordinaria in età inferiore ai 60 anni [...]. Sennonché, i requisiti anagrafici di accesso al trattamento di pensione sono stati successivamente e progressivamente inaspriti, con elevazione dell'età pensionabile ben oltre la soglia del sessantesimo anno". Ed ancora "si osserva come non possa riconoscersi, ad avviso di questa Corte, rilievo decisivo, in senso contrario, all'avvenuto (per così dire) "recepimento" del criterio dettato dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995 per le pensioni di cui alla legge n. 222/1984 nel sistema delle pensioni di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, operato dall'art. 9 del decreto ministeriale n. 187/1997, trattandosi di fonte normativa subordinata cui il menzionato art. 2, comma 12, ha riconosciuto il mero ruolo di determinare esclusivamente "le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge", fonte secondaria cui dunque non può riconoscersi (cosicchè dev'essere disapplicata) forza modificativa/correttiva del disposto dell'articolo 2, comma 12, ove prevede il riconoscimento legislativo della pensione "in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo". (Corte dei conti Molise, n. 13/2019; nonché Prima Sezione Centrale d'Appello, n. 209/2019 e la Sezione Giurisdizionale Calabria, Sentenza n.

73/2021).

Pertanto, secondo la ricorrente sarebbe evidente che la disposizione regolamentare ex art. 9 del D.M. dell'8 maggio 1997 n. 187, prevedendo un limite di 60 anni, si pone quindi in contrasto con la norma legislativa ex art. 2, comma 12, Legge del 08.08. 1995, n. 335, di cui doveva, invece, solamente disciplinare le modalità di attuazione, violando in tal modo il principio generale della gerarchia delle fonti, dovendo, quindi, essere necessariamente disapplicata.

Tale giudizio si concludeva con sentenza n. 59/2022 che dichiarava inammissibile il ricorso per mancanza della domanda amministrativa.

In sede di gravame la Prima Sezione Giurisdizionale di Appello con sentenza n. 102/2024 del 17.4.2024 annullava la sentenza impugnata rinviando al giudice di primo grado, anche per la pronuncia sulle spese del grado d'appello; il giudizio veniva riassunto tempestivamente concludendo nei termini indicati.

2. L'Inps si costituiva in giudizio rappresentando l'infondatezza della richiesta della ricorrente e richiama la normativa di riferimento.

L'Istituto rappresentava che l'articolo 2, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n° 335 è da ritenersi norma speciale e, pertanto, non potrebbe essere abrogata da una norma generale sia pure successiva, sicché infondata è la richiesta di calcolare la contribuzione mancante con riferimento ai 67 anni, requisito

anagrafico richiesto per la pensione ordinaria di vecchiaia, considerato che la normativa successiva non ha introdotto nessuna modifica al calcolo della pensione di inabilità ed essendo vigenti l'articolo 1, comma 15, della legge n° 335 e il DM n° 187 del 1997.

Il trattamento pensionistico di inabilità di cui all'articolo 2, comma 12 della legge 8 agosto 1995, n° 335 è un trattamento di favore con carattere di norma speciale, mentre quello di vecchiaia è regolamentato da normativa ordinaria che prevede requisiti di accesso e di calcolo che non possono essere assolutamente equiparate, né tantomeno interpretate in via estensiva, fino a ritenere che la maggiorazione di un'ulteriore quota di contribuzione sia da legare al requisito previsto per il conseguimento della pensione di vecchiaia e ragguagliato all'anzianità che il dipendente avrebbe potuto raggiungere ove avesse lavorato fino a maturare la pensione di vecchiaia.

Pertanto, in attuazione del comma 12, i Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, hanno emanato il decreto n. 187 dell'8 maggio 1997, contenente il *“Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della l. 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria”* e l'indicazione del “sessantesimo anno di età” come termine per il calcolo della

anzianità contributiva mancante, è in coerenza con il dichiarato

fine della riforma pensionistica Dini di armonizzare il sistema

previdenziale pubblico e privato.

Specificava poi che la pensione di inabilità non è, quindi, una

pensione di vecchiaia virtuale, per cui i suoi parametri possono

modificarsi in ragione delle modifiche che vengano attuate sulla

pensione di vecchiaia stessa, ma è un istituto autonomo, con

propri requisiti e con propri limiti legati alle esigenze di evitare

anche che il costo di tale istituto divenga eccessivo per il sistema

previdenziale e richiamava la giurisprudenza della Corte dei

conti sul punto (n. 90/2015 della sezione per il Piemonte, n.

342/2016, n. 417/2015, n. 163/2014, n. 2385/2013 della

sezione per la Sicilia). Come rilevato dalla sentenza n. 124/2013

della Prima sezione di Appello con riferimento all'art. 1, comma

15 cit., della L. 335 *“la norma indica espressamente come limite*

di 8 calcolo il compimento del 60° anno di età”.

L'Inps indicava poi che, comunque, il trattamento non può

superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello

spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di

servizio.

L'ente, quindi, rassegnava le proprie conclusioni chiedendo di

respingere la domanda perché infondata o comunque non

provata, con vittoria di spese.

3. Con memoria del 30.11.2024 la ricorrente – premesso che

il tema afferisce al criterio di computo della maggiorazione

contributiva, ex art. 2, comma 12, Legge 335/1995, sino al compimento dell'età ordinamentale prevista per il collocamento in quiescenza e non solo fino al sessantesimo anno di età, come concesso dall'Istituto previdenziale – richiamava la sentenza n. 168/2023 della Sezione Calabria rappresentando che, in caso identico, ha riconosciuto il diritto del pensionato, ex dipendente del MIUR, alla maggiorazione sino al compimento dell'età ordinamentale prevista per il collocamento in quiescenza per i dipendenti della pubblica amministrazione (e cioè sino al 67° anno di età), fermo restando il vincolo di sistema del calcolo della anzianità utile fino al massimo di 40 anni e all'80% della base pensionabile.

4. All'udienza del 12.12.2024 per la ricorrente nessuno è comparso.

Per l'Inps l'Avv. Battaglia si riportava alle memorie, rappresentando le ragioni ivi esposte, e chiedeva che la causa venisse posta in decisione.

La causa veniva trattenuta in decisione.

D I R I T T O

5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La materia oggetto del contendere riguarda, infatti, il criterio di computo del “bonus” previsto dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 e, nello specifico, se quest'ultimo debba essere parametrato al sessantesimo anno di età di cui all'art. 9, terzo comma, del D.M. n. 187/1997 – come riconosciuto dall'Inps – o

alla diversa età pensionabile introdotta da successive disposizioni normative.

Sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Corte dei conti in ordine alla interpretazione dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, anche di questa sezione citata dalla ricorrente (sentenza n. 168/2023), il mutamento dell'età pensionabile ad opera di disposizioni legislative successive alla legge n. 335/1995 non può essere neutralizzato per il fatto che il comma 15 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 cit. e il comma 3 dell'art. 9 del D.M. n. 187/1997 facciano riferimento al sessantesimo anno di età (cfr. in termini, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Sicilia, sentenza n. 99/A/2022). La disposizione in esame, infatti, deve essere letta in chiave dinamica, sicché il richiamo al concetto di età pensionabile deve essere considerato *“mutevole nel tempo in relazione alle aspettative di vita e alle condizioni economicosociali”* (cfr. in termini, da ultimo, Sezione giurisdizionale per la Calabria, sentenza n. 73/2021).

Come è noto, l'art. 2, comma 12, citato, nell'estendere, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'istituto della pensione di inabilità, già previsto per i dipendenti privati, anche ai lavoratori pubblici, prevede espressamente che per coloro i quali *“si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età*

previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante in caso di inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222".

L'impostazione dell'istituto previdenziale non tiene conto del tenore letterale dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, il quale fa espresso richiamo ad una età pensionabile genericamente indicata e opera, pertanto, un vero e proprio rinvio dinamico alla disciplina pensionistica vigente all'epoca della risoluzione del rapporto per inabilità del lavoratore pubblico.

Ciò determina che è a tale disciplina ordinamentale vigente *ratione temporis* che bisogna fare riferimento per individuare l'età pensionabile del lavoratore e, quindi, calcolare la maggiorazione prevista dall'art. 2, comma 12, cit..

Come è stato più volte affermato, infatti, l'art. 1, comma 15, che richiama i commi da 6 al 12, non è applicabile al caso in esame perché dettato a disciplinare l'inabilità per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, comparto del tutto diverso dal "pubblico impiego". Inoltre, il medesimo comma 15, pur richiamando anch'esso l'art. 2, comma 3, della L.n. 222/1984, detta una disciplina diversa vincolando la quota di contribuzione aggiuntiva al raggiungimento del sessantesimo

anno d'età dell'interessato e non al generico parametro del "compimento del limite d'età per il collocamento a riposo", di cui al comma 12 del successivo art. 2, in cui il legislatore espressamente estende il beneficio "ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" (cfr. Sezione giurisdizionale per la Calabria, sentenza n. 129/2020), posto che l'espressione età pensionabile, di cui all'art. 2, comma 12, cit., è "un'endiadi destinata ad essere riempita di contenuto precettivo ad opera di fonti dello stesso livello legislativo e non attraverso le previsioni della fonte regolamentare subordinata (quelle del d.m. 187/1997). Quest'ultima soluzione, accolta nell'impugnata sentenza, appare frutto di una analisi più rispettosa dei canoni di interpretazione di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e, correlativamente, meno 11 sensibile alle suggestioni rivenienti dalla ricerca di armoniche architetture della disciplina di settore" (cfr. Sez. II Appello, sentenza n. 166/2019; id. in termini, Sez. I Appello, sentenza n. 209/2019; id., da ultimo, Sez. III Appello, sentenza n. 261/2022).

È evidente, tuttavia, che una tale interpretazione dinamica del concetto di età pensionabile sconta, comunque, il limite dei 40 anni di servizio riconoscibili e dell'80 per cento della base pensionabile, fissati dal legislatore.

Ne deriva che, con riguardo alla posizione della ricorrente, sia in considerazione dell'età anagrafica, posseduta alla data della

risoluzione del rapporto per inabilità (27/09/2020), di 56 anni e 10 mesi e 16 giorni, che dell'anzianità di servizio utile a tale data, di 29 anni, 11 mesi e 27 giorni, deve essere riconosciuta la maggiorazione richiesta fino al raggiungimento del limite legale dei 40 anni di servizio, considerato che all'età di 67 anni si vedrebbe superato di pochi giorni (un mese e 15 giorni) il limite di legge.

Pertanto, ne consegue che la ricorrente ha diritto al riconoscimento di quanto richiesto e, dunque, del diritto alla riliquidazione della pensione, mediante l'applicazione dell'incremento contributivo complessivo fino al raggiungimento del limite insuperabile dei 40 anni di servizio e senza che l'importo del nuovo trattamento pensionistico superi l'80 per cento della base pensionabile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.

Le somme dovute a titolo di arretrati, con decorrenza 01.10.2020, devono, inoltre, essere maggiorate con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429, comma 3, e 150 disp. att. c.p.c., nel rispetto dei principi enunciati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in

composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da V. A. C. contro Inps, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite, anche in ragione delle spese del giudizio d'Appello, nella misura di € 1.800,00, oltre accessori di legge, in favore di V. A. C., con distrazione nei confronti dei procuratori.

Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.

IL GIUDICE

Guido Tarantelli

DECRETO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo

per quelli relativi allo stato di salute) della ricorrente e dei
soggetti interessati riportati sulla sentenza.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione
di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in data 12.12.2024.

Il GIUDICE

f.to digitalmente Guido Tarantelli

Depositata in Segreteria il 13.12.2024

Il Responsabile della segreteria

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato decreto, ai sensi dell'art. 52 del
d.lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione: omettere le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, (data della firma digitale).

Il responsabile della Segreteria pensioni

Dott.ssa Francesca Deni

Firmato digitalmente